

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita la società cooperativa con la denominazione "**GRUPPO ASTRO SOCIETA' COOPERATIVA**", di seguito, più brevemente chiamata "società" o "cooperativa".

Art. 2 SEDE

2.1. La società ha sede in CARTOCETO (PU).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato ovvero di istituire e di sopprimere ovunque suc-cursali, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, recapiti o unità locali comun-que denominate; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché l'istituzione e la sop-pressione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 3 SCOPO E OGGETTO

3.1. La società, senza alcuna finalità speculativa o di lucro, si propone l'as-sunzione, nel settore dell'impiantistica speciale e dei servizi tecnologici, in nome proprio e per conto delle Imprese socie di lavori da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, Enti pubblici e privati su tutto il territorio nazionale ed estero.

Essa si propone di:

- aumentare la capacità di risposta alla domanda potenziale di mercato in termini di impiantistica speciale e servizi tecnologici, ampliando ed inte-grando la gamma dell'offerta dei propri soci e individuando nuovi e più alti target di riferimento (enti pubblici, grandi lavori, grandi clienti, etc.), attra-verso anche l'instaurazione di rapporti di partnership e l'ingresso nelle grandi reti consortili nazionali;
- costruire una rete organica delle Imprese socie, ampliando e consolidando la gamma di prodotti e servizi disponibili in rete e creando le opportune si-nergie di offerta;
- fornire servizi alla rete dei soci per l'ottimizzazione gestionale e per lo svi-luppo, attraverso la stipula di convenzioni e contratti quadro di acquisto con fornitori di beni e servizi comuni, nonché l'attivazione di azioni di sostegno alla crescita professionale dei propri soci e l'implementazione di strumenti operativi di sistema.

3.2. A tal fine l'oggetto dell'attività sociale è di:

- a) acquisire in nome proprio e per conto delle proprie Imprese socie appalti e contratti di fornitura di servizi per la realizzazione e la manutenzione di impianti speciali nei settori dell'automazione, della sicurezza, della telefonia / citofonia e delle telecomunicazioni in genere, dell'impiantistica elettrica, della carpenteria metallica e qualsiasi altro servizio tecnologico avanzato;
- b) organizzare e coordinare l'offerta di prodotti e servizi della rete delle pro-prie Imprese socie, cercando le sinergie e le integrazioni necessarie a ga-rantire una più ampia capacità di proposizione sui segmenti di mercato di ri-ferimento;
- c) sottoscrivere accordi e contratti di collaborazione commerciale con altre aziende, consorzi o reti organizzate di imprese, al fine di accrescere le op-portunità di sviluppo del proprio mercato;
- d) stipulare convenzioni, accordi e contratti quadro di acquisto di beni e servizi per le proprie Imprese socie;
- e) progettare e fornire servizi di sostegno alla crescita professionale ed imprenditoriale delle proprie Imprese socie, quali ad esempio azioni forma-tive, introduzione di sistemi innovativi gestionali, strumenti operativi di si- stema;
- f) deliberare regolamenti del rapporto con le proprie Imprese socie in materia di acquisizione commesse, assegnazione lavori, pagamento dei corrispettivi, contributi e prestazioni consortili, vincolanti per tutti i soci;
- g) promuovere la propria immagine e quella della rete delle proprie Imprese socie, anche con la

costituzione di un apposito marchio, nei confronti dei clienti, della concorrenza, delle istituzioni e di qualsiasi altro soggetto di riferimento;

h) effettuare attività di compravendita di prodotti e servizi che risultino necessari al raggiungimento degli scopi del proprio oggetto sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

La società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività affine, connessa o complementare alle precedenti anche assumendo, sia direttamente che indirettamente, ma a solo titolo di investimento e non di collocamento, interessenze e/o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere in Italia o all'estero.

Potrà ancora compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, la stipula di mutui anche ipotecari, la concessione di fidejussioni od avalli a favore dei propri soci o società collegate, controllate o partecipate e la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

3.3. La cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dai principi della mutualità in armonia con la normativa vigente.

Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo la cooperativa potrà servirsi e beneficiare di tutti gli aiuti e delle provvidenze di qualsiasi specie e natura disposte dall'Unione europea, dallo Stato o da altri enti.

Art. 4 DURATA

4.1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

La società potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'art. 2545-duodecies del Codice Civile.

Art. 5 SOCI

5.1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono entrare a far parte della cooperativa in qualità di soci cooperatori persone fisiche o giuridiche e società comunque costituite, che svolgano attività afferenti il conseguimento dello scopo sociale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese con le caratteristiche previste dall'art. 2527 del codice civile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci sovventori persone fisiche o giuridiche e società comunque costituite, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge vigente.

Possono altresì essere ammessi enti pubblici interessati al settore, qualora la normativa comunitaria, nazionale o regionale lo ammetta.

5.3. Non possono in ogni caso essere ammessi coloro che risultino iscritti nei libri sociali di altre cooperative, consorzi o associazioni riconosciute e non aventi scopo affine, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, in liquidazione ordinaria, inabilitati o interdetti.

5.4. Chi intenda essere ammesso alla società deve rivolgere domanda scritta al Consiglio di Amministrazione presso la sede della cooperativa comprovando di essere in possesso dei requisiti precedenti.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo il cui contenuto e gli allegati sono, oltre ai dati identificativi:

- a) dichiarazione impegnativa per la quota che si propone di sottoscrivere e versare, e per il versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente statuto e l'impegno di rispettare le deliberazioni, i regolamenti ed i programmi adottati in conformità dello statuto;
- c) dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non appartenenza ad altre cooperative o consorzi od associazioni riconosciute o non aventi scopo af-fine, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito a tali società o enti;
- d) dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non trovarsi nei casi di non ammissibilità previsti dal presente statuto;
- e) documento attestante l'iscrizione al Registro delle imprese.

In aggiunta le persone giuridiche, le società comunque costituite e gli enti pubblici devono allegare:

- f) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- g) documento attestante l'iscrizione al Registro delle imprese ed inoltre per le società cooperative l'iscrizione all'apposito Albo;
- h) estratto della deliberazione dell'organo sociale competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società, viene indicato il legale rappresentante autorizzato a presentare domanda e ad assumere le obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente richiedente autorizzato dall'organo sociale competente.

5.5. Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

5.6. Il nuovo socio entro un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione deve versare la quota di partecipazione al capitale sociale, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il domicilio dei soci per quel che concerne il rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

5.7. I soci sono tenuti:

- ad osservare lealmente lo statuto, i regolamenti interni di cui all'art. 12, le normative comunitarie, nazionali e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a corrispondere i contributi annualmente determinati dall'assemblea;
- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le modifiche della propria attività, della propria forma giuridica, della sede legale, del domicilio fiscale, dell'identità e della residenza

delle persone designate a rappresentarli.

Al socio che non adempia i suddetti obblighi sono applicabili, per delibera del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati alla società, i seguenti provvedimenti:

- a) diffida;
- b) sanzioni pecuniarie secondo quanto previsto dai regolamenti interni di cui all'art. 12;
- c) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza alla società pur restando fermi gli obblighi assunti;
- d) esclusione dalla società, secondo i criteri indicati al successivo articolo 6.

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1. Oltre ai casi previsti dalla legge è ammesso il recesso per giusta causa.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata motivata che deve essere spedita alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.

Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 15 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda mentre per quanto riguarda il rapporto mutualistico ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

6.2. Oltre ai casi previsti dalla legge l'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di chi:

- abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali;
- non osservi le disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti previsti all'art. 12, nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società o senza giustificati motivi non contribuisca al raggiungimento degli scopi o pregiudichi in qualunque modo le attività della società e dei soci;
- danneggi in qualunque modo, moralmente o materialmente, la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

In questi casi il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Qualora il socio si ritenga ingiustamente escluso può attivare le procedure arbitrali e solo dopo il lodo potrà adire l'Autorità giudiziaria.

6.3. In caso di decesso di uno dei soci o di scioglimento per qualunque causa di una delle società partecipanti, verrà liquidata la quota agli aventi diritto.

Tuttavia gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 5.

6.4. Il socio receduto od escluso e gli aventi diritto nei casi di decesso e di scioglimento restano comunque vincolati per gli impegni assunti nei confronti della cooperativa antecedentemente allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio. E' fatto salvo comunque per la società ogni diritto ed azione per credito o danni, compresi i crediti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste al punto 7 dell'art. 5.

Il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

6.5. Il socio receduto od escluso e gli aventi diritto nei casi di decesso e di scioglimento avranno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale sociale effettivamente versata oppure ad un valore ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende in ogni caso il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.

Il rimborso avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed è subordinato alla ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

Art. 7 PATRIMONIO SOCIALE

7.1. La responsabilità dei soci è limitata: delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna e comunque non inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti e non superiore per ciascun socio ai limiti massimi consentiti dalla legge;
- b) dal fondo di riserva legale indivisibile;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le somme versate dai soci a tale titolo a norma del precedente punto 6 dell'art. 5;
- d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- e) da ogni altro fondo od accantonamento costituito e/o previsto per legge.

7.2. Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi specie e si intendono vincolate a favore della società a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la stessa.

7.3. Le quote sociali non sono cedibili senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

7.4. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 8 ESERCIZIO SOCIALE, ENTRATE, BILANCIO, RIPARTO UTILI E RISTORNI

8.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8.2 Tra le entrate della cooperativa sono comprese:

- a) i contributi che i soci devono versare alla cooperativa nella misura annualmente stabilita dall'assemblea;
- b) gli eventuali contributi di enti pubblici e privati;
- c) gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che dovessero richiedere disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario e/o della normale gestione.

8.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

8.4. L'eventuale avanzo netto di gestione risultante dal bilancio non può essere diviso fra i soci, ma deve essere destinato all'incremento del patrimonio sociale.

8.5. Gli avanzi netti di gestione saranno così destinati:

- a) non meno della misura minima prevista dalla legge alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota nella misura minima e con le modalità previste dalla legge al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) il residuo ai fondi di riserva straordinari indivisibili.

8.6. L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, dedotta la sola destinazione di cui sub b), che resta imm modificabile.

8.7. Tutte le riserve esistenti non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società e neppure al suo scioglimento.

8.8. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo di regola nella sede sociale od altrove purché in Italia, mediante avviso spedito ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi lettera raccomandata con avviso di ricevimento, postale o a mano, telegramma, telefax e posta elettronica.

In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte all'indirizzo o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed inoltre potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Anche senza formale convocazione, l'assemblea è egualmente valida qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

9.2. L'Assemblea:

a) approva il bilancio;

b) procede alla nomina e alla revoca degli amministratori, all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

e) approva i regolamenti interni previsti dal presente statuto;

f) delibera le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità sociali;

- g) determina i valori massimi di contributi annui a carico degli associati, nonché qualsiasi altro eventuale contributo straordinario si rendesse necessario;
- h) delibera eventuali norme di attuazione dello Statuto;
- i) delibera l'eventuale costituzione di poli operativi e l'approvazione dei loro regolamenti e delle relative modifiche;
- j) provvede alle modifiche dello statuto compresa la soppressione delle clausole mutualistiche;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che vengano sottoposti per iscritto da uno o più amministratori oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci ammessi al voto.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo.

9.3. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci aventi il diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e rappresentati all'adunanza.

9.4. Nei casi previsti alle lettere e) ed j), del precedente art. 9.2, l'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci aventi il diritto di voto, mentre in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti spettanti a tutti i soci aventi il diritto di voto.

9.5. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

9.6. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Al socio sovventore spetta un numero di voti fino ad un massimo di cinque e comunque tutti i voti ad essi attribuiti non devono superare i limiti di legge.

9.7. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altri soci. I rappresentanti non devono in ogni caso essere amministratori, sindaci o dipendenti della società cooperativa e gli altri soggetti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio può rappresentare non più di due soci.

9.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento verrà presieduta dal Vice Presidente. L'Assemblea provvederà all'elezione del Presidente fra gli intervenuti in caso di assenza di entrambi.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dalla maggioranza dei presenti, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero dei voti rappresentati; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti

dall'Assemblea, che ne determina altresì il numero con un numero minimo di sette e massimo di diciannove.

Gli amministratori devono essere eletti fra soci o mandatari degli enti soci nel rispetto dei limiti fissati dal secondo comma dell'art. 2542 del codice civile, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convo-cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Qualora non eletto dall'Assemblea i consiglieri eleggono tra loro un Pre-sidente ed eleggono, inoltre, un Vice Presidente, il quale subentra di diritto nelle attribuzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'av-viso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impe-dimento, dal Vice Presidente mediante avviso spedito al domicilio di ogni Consigliere ed ai Sindaci effettivi, quando esista il Collegio Sindacale, al-meno tre giorni prima e, nei casi urgenti, anche un giorno prima di quello fis-sato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compresi lettera raccomandata con avviso di ricevimento, postale o a mano, telegramma, telefax e posta elettronica.

In questi ultimi casi le spedizioni dovranno essere fatte all'indirizzo o al nu-mero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soggetti che devono essere convocati.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, tuttavia sarà validamente costituito anche senza co-municazione di preavviso qualora siano intervenuti tutti i consiglieri e, qua-lora nominato, il collegio sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti non conteg-giando a tal fine gli amministratori astenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il voto non può in nessun caso essere dato per rappresentanza.

Il verbale dovrà essere redatto da un segretario nominato di volta in volta anche fra estranei al Consiglio.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ad assistere all'adunanza professionisti in funzione consultiva.

10.3. Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le ope-razioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri di amministrazione e rap-presentanza per legge delegabili a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dal Con-siglio stesso.

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori, Comitati tecnici e commer-ciali con funzioni consultive anche fra estranei, stabilendone la composi-zione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

10.4. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente e, se nominati e nei limiti della delega, ai Consiglieri delegati.

Art. 11 COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

11.1. Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea dei soci nomina il Collegio sindacale che ha anche funzione di controllo contabile salvo diversa deci-sione dei soci in sede di nomina.

Quando la nomina del Collegio sindacale non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile con decisione dei soci possono essere no-minati un Collegio sindacale, composto di tre membri

effettivi e di due sup-pleanti, o un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I membri del Collegio sindacale e il Revisore restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Art. 12 REGOLAMENTI

12.1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra i soci sia nei confronti della società che tra di loro saranno disciplinati da regolamenti interni che verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste all'art. 9 punto 4.

I regolamenti interni regoleranno anche la disciplina di produzione e conferimento.

Art. 13 STRUMENTI FINANZIARI

13.1. La cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione con delibera dell'Assemblea dei soci, presa con le maggioranze previste all'art. 9 punto 4. Tali titoli e strumenti finanziari potranno essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento nel rispetto del limite previsto dall'art. 2514, primo comma, lett. b) del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 14 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

14.1. In caso di scioglimento della società l'assemblea con le maggioranze previste all'art. 9 punto 4 nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

14.2. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma dell'art. 2514 del codice civile, dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 CLAUSOLA ARBITRALE

15.1 Qualsiasi controversia tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

16.1. Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, rette coi principi della mutualità prevalente individuati dal codice civile, previsti nel presente statuto, inderogabili e che devono di fatto essere osservati.

Per quanto non previsto dal Libro V, Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile.